

Codice DB2017

D.D. 1 aprile 2014, n. 239

Aggiornamento delle Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/08 e s.m.i., approvate con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013

Premesso che:

- la DGR n. 22-5962 del 17.06.2013 ha approvato le *Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.* (d'ora innanzi dette per brevità "*Indicazioni operative*") con il fine di semplificare e uniformare le procedure per l'organizzazione e la fruizione dei corsi, nonché di favorire e monitorare la qualità dei corsi stessi.
- la suddetta deliberazione dà mandato al Direttore regionale della Sanità, d'intesa con il Direttore regionale all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e con il coinvolgimento del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del DLgs 81/08, di provvedere, con propri atti, all'aggiornamento costante delle *Indicazioni operative*, adeguandole alle novità normative;
- la Commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori, prevista dalla stessa deliberazione e rappresentativa del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del DLgs 81/08, ha recentemente concluso l'elaborazione della bozza della seconda edizione delle *Indicazioni operative*, aggiungendo uno specifico capitolo riguardante la formazione per operatori incaricati dell'uso delle attrezzature in attuazione dell'art. 73, comma 5 del DLgs 81/08 e introducendo alcune piccole correzioni chiarificatrici al testo precedentemente approvato;

Considerato che

- le integrazioni e le modifiche proposte alla prima edizione delle *Indicazioni operative*, approvata con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013, non ne mutano in alcun modo l'architettura portante stabilita dalla Giunta regionale, che prevede la creazione di elenchi di soggetti formatori abilitati nonché la comunicazione dell'inizio dei corsi e dei verbali finali degli stessi, ed anzi estendono le stesse regole anche ai corsi a stessa per operatori incaricati dell'uso delle attrezzature in attuazione dell'art. 73, comma 5 del DLgs 81/08;
- il direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, dott.ssa Paola Casagrande, ha condiviso il presente provvedimento, come risulta dalla nota prot. 14526/DB15.03 del 12 marzo 2014;

Ciò premesso e considerato, ritenuto necessario approvare la seconda edizione delle *Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.*;

Vista la DGR n. 22-5962 del 17.06.2013;

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITÀ

d'intesa con il Direttore Regionale alla Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

determina

di approvare la seconda edizione delle *Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.*, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Sergio Morgagni

Allegato



**INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CUI AL DLGS 81/08 E S.M.I.**

SECONDA EDIZIONE – MARZO 2014

Indice

Premessa	Pag. 2
Campo di applicazione	Pag. 2
Abrogazioni	Pag. 3
Definizioni	Pag. 3
Raccordo delle presenti indicazioni con le regole della formazione professionale	Pag. 5
Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori	Pag. 5
Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP)	Pag. 7
Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	Pag. 11
Corso di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti	Pag. 15
Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Pag. 18
Corso di formazione per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	Pag. 22
Allegati	Pag. 29

Premessa

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l'obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Se da un lato, però, questa consistente produzione di atti di indirizzo costituisce un importante supporto per tutti coloro che erogano o usufruiscono della formazione, nonché per le amministrazioni deputate al controllo, dall'altro è indubbia la necessità di indicazioni operative che diano omogeneità a tale impianto normativo, oltre che chiarezza nelle modalità per adempiere correttamente ad alcuni obblighi. A ciò si aggiunge il fatto che le indicazioni nazionali necessitano di essere calate nelle diverse realtà regionali, anche perché la Costituzione attribuisce alle Regioni potestà di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. La stessa Regione Piemonte ha provveduto ad emanare nel corso degli anni vari documenti, per regolare la formazione diretta alle diverse figure per le quali il legislatore nazionale definiva, di volta in volta, l'obbligo formativo.

Il presente documento pertanto si prefigge l'obiettivo di raggruppare in un unico strumento tutte le indicazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Esso è stato redatto sulla base del lavoro svolto da un apposito gruppo, costituito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08, rappresentativo delle forze sociali, degli enti e degli organi di vigilanza a vario titolo impegnati nel campo della formazione. Hanno collaborato in particolare: Graziella Silipo (CGIL), Giuseppe Baffert e Aldo Celestino (CISL), Ruggero Fracchia e Giovanni Romano (UGL), Ezio Benetello (UIL), Roberto Giobergia (Coldiretti), Bruno Mezzomo e Gabriele Muzio (ConfAPI), Adriano Bruno Damiano (Confcooperative), Roberto Rinaldi (Confindustria), Marco Parola e Lino Fioratti (Confartigianato, C.N.A., Casartigiani), Flaminio Cicconi (SPreSAL ASL NO), Oscar Argentero (SPreSAL ASL TO5), Maria Gullo (INAIL), Mariano Guarnera e Giovanni Ciccorelli (VVF), Domenico Piegaia (Regione Piemonte – Direzione IFPL), Salvatore La Monica (Regione Piemonte – Direzione Sanità).

Campo di applicazione

Il presente documento regola le modalità di effettuazione dei corsi di formazione previsti dal DLgs 81/08 e elencati nella seguente tabella. Esso sarà oggetto di continue revisioni e integrazioni, sia relativamente a corsi di formazione per i quali già oggi esistono indicazioni normative (decreti o accordi della Conferenza Stato-Regioni), sia per quanto riguarda corsi di formazione che dovessero essere definiti in futuro. Si raccomanda pertanto a coloro che lo utilizzeranno di verificarne l'aggiornamento.

Sono quindi trattati i seguenti corsi:

Figura	Rif. Normativo nazionale
Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Art. 32, comma 2 del DLgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 e s.m.i.
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	Art. 34, comma 2 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e s.m.i.

Lavoratori	Art. 37, comma 1 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e s.m.i.
Dirigenti e preposti	Art. 37, comma 7 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e s.m.i.
Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Art. 116, comma 2 e allegato XXI del DLgs 81/08 e s.m.i.
Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	Art. 136, comma 6 e allegato XXI del DLgs 81/08 e s.m.i.
Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	Art. 73, comma 5 del DLgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e s.m.i.

Le indicazioni riportate nel presente documento sono da considerarsi come dettaglio rispetto a quanto contenuto nei provvedimenti nazionali: è quindi di fondamentale importanza, per avere completezza di informazione e comprensione piena delle procedure, leggere questo documento parallelamente alle norme nazionali alle quali lo stesso continuamente si riferisce. Occorre inoltre fare riferimento alle eventuali norme nazionali che dovessero essere pubblicate successivamente al presente documento.

Modifiche e abrogazioni

Il presente atto modifica, nelle parti relative alle indicazioni necessarie alla stesura delle conseguenti determinazioni delle Direzioni Regionali:

- la DGR n. 49-3373 del 11/07/2006: *Assunzione e integrazione dell'accordo sancito in data 26 gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, ai fini dell'attuazione degli artt. 36-quater, comma 8 e 36 quinquies, comma 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 2003, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;*
- la DGR n. 50-3374 del 11/07/2006: *Assunzione e integrazione dell'accordo sancito in data 26 gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, ai fini dell'attuazione dell'art. 2 commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2006.*

Di conseguenza, sono abrogate:

- la DD n. 112 del 02/08/2006: *Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli interventi formativi teorico-pratici per "Addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi" e per "Addetti e preposti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi";*
- la DD n. 117 del 09/08/2006: *Indicazioni operative per la realizzazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP di cui all'art. 8 bis del DLgs 626/94 e s.m.i.*

Definizioni

Nel testo che segue sono usati frequentemente alcuni termini dei quali è necessario comprendere esattamente il significato, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni scorrette.

Soggetto formatore:	è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 DLgs 81/08.
Soggetto erogatore:	è l'ente che concretamente realizza l'attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite "soggetto erogatore". In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell'elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.
Docenti:	sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, ecc. Anche questi devono possedere specifici requisiti seppure differenti da quelli richiesti per i soggetti formatori.
Accreditamento:	è l'accreditamento, per la formazione e/o per il riconoscimento dei corsi, rilasciato dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e dell'accordo sancito il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 gennaio 2009. Non esistono, in Piemonte, modalità di accreditamento diverse da questa, ad esempio per soggetti formatori che erogano corsi sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Diretta emanazione:	come chiarito nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un ente bilaterale oppure ancora di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.
Corso:	è il progetto formativo, comprensivo di titolo, programma e contenuti, come previsto dalla normativa di riferimento. Ad esempio: corso per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP), corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ecc.
Edizione del corso	è il singolo intervento formativo realizzato da uno specifico soggetto erogatore e caratterizzato da date e sedi di svolgimento. Ad esempio: edizione del corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, tenuto da _____, a _____, via _____, dal _____ al _____.

Raccordo delle presenti indicazioni con le regole della formazione professionale

Le indicazioni contenute nel presente documento disciplinano la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si svolge al di fuori del sistema di formazione professionale della Regione Piemonte ma riguardano per taluni specifici aspetti anche la formazione realizzata a valere sulle Direttive e/o Atti di indirizzo regionali adottati ai sensi della LR 63/95.

Tutti i corsi di frequenza e profitto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (anche quelli non ancora trattati in questo documento) non devono più essere riconosciuti dalle Province in quanto rientrano a tutti gli effetti nell'ambito qui definito.

In tali casi la certificazione di fine corso dovrà fare esclusivo riferimento ai modelli di attestato riportati negli allegati in coda a questo documento, che saranno rilasciati direttamente dai soggetti formatori e firmati da un incaricato dello stesso soggetto. Gli attestati sono disponibili sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>.

Per tutta l'attività formativa realizzata a valere sulle Direttive e/o Atti di indirizzo regionali del sistema della Formazione Professionale, continua ad applicarsi la vigente normativa regionale con riferimento ai relativi profili/obiettivi standard, disponibili sulla vetrina regionale dei profili formativi all'indirizzo <http://www.collegamenti.org>, e le corrispondenti attestazioni provviste dei loghi istituzionali. La vetrina regionale è in ogni caso a disposizione di chiunque la voglia consultare per trarre indicazioni utili ad una buona progettazione dei percorsi formativi.

In ogni caso, per poter erogare i corsi di formazione regolati dal presente documento (e dai suoi successivi aggiornamenti), anche a valere sulle Direttive e/o Atti di indirizzo regionali, occorre essere presenti all'interno degli specifici elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione di ciascuno dei corsi trattati.

Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori

Presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte è istituita la commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Essa ha il compito di verificare, su richiesta degli stessi soggetti, il possesso dei requisiti previsti per ciascuno dei corsi di cui ai capitoli successivi e conseguentemente di stilare e mantenere aggiornato nel tempo uno specifico elenco di soggetti formatori abilitati all'erogazione di ciascuno dei corsi trattati nel presente documento.

La commissione è composta da rappresentanti dei soggetti individuati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08, di seguito elencati:

- un rappresentante del Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, in qualità di presidente;
- un rappresentante del Settore Standard formativi - Qualità ed orientamento professionale della Regione Piemonte, in qualità di vicepresidente;
- due rappresentanti degli SPreSAL piemontesi (individuati dalla Regione Piemonte);
- un rappresentante di INAIL Piemonte;
- un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte;
- un rappresentante della CGIL Piemonte;
- un rappresentante della CISL Piemonte;
- un rappresentante della UIL Piemonte;
- un rappresentante della UGL Piemonte;
- un rappresentante di Confindustria Piemonte;

- un rappresentante del Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte;
- un rappresentante di Coldiretti Piemonte;
- un rappresentante di Confcooperative Piemonte.

Ciascun ente componente della commissione nomina il proprio rappresentante unitamente ad un supplente, ad eccezione dei rappresentanti e dei supplenti degli SPreSAL, che sono nominati dalla Regione Piemonte. L'elenco definitivo dei componenti, titolari e supplenti, è approvato con determinazione dirigenziale dei direttori regionali delle direzioni Sanità e Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

La commissione, oltre a stilare ed aggiornare l'elenco dei soggetti formatori abilitati, supporterà la Regione Piemonte nell'implementazione ed aggiornamento del presente documento e nella raccolta e gestione delle istanze provenienti dal territorio in materia di formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro.

La commissione disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

N.B. Dal momento che la normativa non prevede particolari requisiti per i soggetti formatori dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti, di cui all'art. 37, comma 1 del DLgs 81/08, come chiarito nel relativo capitolo, la commissione non esaminerà e non risponderà ad eventuali richieste in tal senso.

Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP)

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione per RSPP e ASPP è disciplinata dall'art. 32 del DLgs 81/08, dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 (d'ora innanzi chiamato per brevità Accordo Stato-Regioni) e dalle successive linee interpretative, approvate con Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006. Da questi accordi discendono le regole definite di seguito, valide sul territorio piemontese, e ad essi occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente scritto nel presente documento.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Il comma 4 dell'art. 32 del DLgs 81/08 e i punti 4.1 e 4.2 dell'Accordo Stato-Regioni definiscono un elenco di soggetti formatori deputati alla realizzazione dei corsi. In questo documento si definisce un sistema di autorizzazione all'erogazione dei corsi, da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori.

L'elenco dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi è pubblicato sul sito della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>, nella specifica sezione dedicata ai corsi in oggetto.

2.1 Soggetti formatori che non necessitano di autorizzazione

I soggetti formatori di cui all'art. 32, comma 4 del DLgs 81/08, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e degli organismi paritetici, e i soggetti formatori di cui al punto 4.1 dell'Accordo Stato-Regioni non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

2.2 Soggetti formatori autorizzati dalla commissione regionale

2.2.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, richiamate nell'art. 32, comma 4 del DLgs 81/08, per poter essere autorizzate a svolgere i corsi di formazione per RSPP/ASPP in Piemonte e poter quindi essere inserite nel relativo elenco, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello di cui all'allegato 2, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati.

Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale. Il possesso di tale requisito è accertato dalla commissione regionale verificando la presenza dell'associazione all'interno dell'elenco riportato sul sito internet www.cnel.it. Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, ai fini dell'autorizzazione da parte della commissione regionale, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli organismi paritetici, come definiti all'art. 2 comma ee) del DLgs 81/08, anch'essi richiamati nell'art. 32, comma 4 dello stesso decreto, sono autorizzati dalla commissione regionale e quindi inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante

il modello di cui all'allegato 2, al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.)

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla commissione regionale, presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

I Soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.1 possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti al punto 4.2.2. dell'Accordo Stato-Regioni, ma è comunque necessario che il soggetto emanante ne richieda l'inserimento negli elenchi mediante l'allegato 2.

I Soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.1, inoltre, possono avvalersi di soggetti erogatori esterni alla propria struttura; in questo caso questi ultimi devono essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati dalla commissione regionale. Il rapporto fra i due soggetti deve essere formalizzato mediante un incarico scritto.

2.2.2 Soggetti formatori accreditati

La commissione regionale autorizza anche i soggetti formatori che posseggono i requisiti di cui al punto 4.2.2 dell'Accordo, su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello di cui all'allegato 3, che deve essere inviato alla commissione stessa presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Per ottenere l'autorizzazione, il soggetto formatore:

- deve essere accreditato in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte;
- deve possedere e documentare esperienza formativa almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro oppure possedere e documentare esperienza professionale almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per esperienza formativa almeno biennale si deve intendere l'erogazione di almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in almeno due diversi anni solari, fra i quattro immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento. Per esperienza professionale almeno biennale si deve intendere lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari, fra i quattro immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento nell'elenco, di attività professionali nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (es. studio di consulenza) oppure da una persona fisica che sia socio o dipendente (es. non un consulente) del soggetto formatore;
- deve avvalersi di docenti con esperienza almeno biennale, formativa o professionale, in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Ogni variazione dei dati contenuti nelle richieste effettuate alla commissione mediante gli allegati 2 e 3 deve tempestivamente essere comunicata alla commissione stessa, la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti e aggiornerà di conseguenza l'elenco dei soggetti formatori abilitati. La Regione Piemonte, le Province e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno eventuali anomalie nell'erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà anche procedere alla cancellazione dei soggetti coinvolti dall'elenco degli abilitati.

3. PROGRAMMA DEL CORSO

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nell'Accordo Stato-Regioni, al quale si fa riferimento.

4. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

4.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. Tutti i soggetti formatori devono, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola edizione del corso, comunicare alla Regione Piemonte sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e delle relative verifiche di apprendimento. Occorre anche indicare la ragione sociale del soggetto erogatore, qualora questo sia diverso dal soggetto formatore. Ogni eventuale variazione a tali informazioni deve essere comunicata tempestivamente. Le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezzaalavoro@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: "Inizio RSPP modulo [A, Bx o C]– [nome soggetto formatore (e del soggetto erogatore, se diverso dal soggetto formatore)] [data inizio corso]".

4.2 Svolgimento del corso e verifica di apprendimento

Lo svolgimento delle lezioni e della verifica di apprendimento deve rispettare quanto previsto nell'Accordo.

4.3 Modalità di certificazione finale

4.3.1 Verbale finale dei singoli moduli

Per ogni singolo modulo (A, B e C), alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Modulo e Macro-Settore Ateco;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Tutor;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - o ore di assenza
 - o idoneità/non idoneità
- Composizione della commissione d'esame;
- Tipologia della prova d'esame effettuata;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali dei singoli moduli devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezzaalavoro@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: Verbale RSPP modulo [A, Bx o C]– [nome soggetto formatore] [data prova d'esame].

4.3.2 Attestati di frequenza

Gli attestati vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori e firmati da un incaricato dello stesso soggetto. Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, tutti i

soggetti formatori adottano i modelli riportati negli allegati 4, 5 e 6, disponibili sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

5. AGGIORNAMENTO

L'Accordo Stato-Regioni impone l'obbligo di aggiornamento per gli RSPP e per gli ASPP. In questa sede si forniscono alcune raccomandazioni specifiche per ottemperare a detto obbligo, da intendersi come indicazioni complementari agli Accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, del 5 ottobre 2006 e del 25 luglio 2012.

5.1 Natura dei corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento devono essere di preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco. I contenuti di tali corsi devono essere coerenti o con il ruolo di RSPP in sé (es. aggiornamenti normativi, novità sugli obblighi dei soggetti della prevenzione, ecc.) oppure con i rischi presenti nel settore produttivo per il quale si svolge la funzione, desumibili dal documento di valutazione dei rischi.

5.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi per i moduli A, B e C.

5.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Non occorre utilizzare un modello standard, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso. È opportuno indicare inoltre i macrosettori Ateco ai quali è relativo l'aggiornamento.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Province, ecc.)

Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è disciplinata dall'art. 34, comma 2, del DLgs 81/08 e dagli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012, d'ora innanzi chiamati per brevità Accordi Stato-Regioni. Da essi discendono le specificazioni valide sul territorio piemontese e indicate di seguito e ad essi occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Il punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, *Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento*, riporta l'elenco dei soggetti formatori abilitati a erogare la formazione in oggetto. In questo documento si definisce un sistema di autorizzazione all'erogazione dei corsi, da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori.

L'elenco dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi è pubblicato sul sito della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>, nella specifica sezione dedicata ai corsi in oggetto.

2.1 Soggetti formatori che non necessitano di autorizzazione

I soggetti formatori di cui al punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori (lettera g) e degli enti bilaterali e organismi paritetici (lettera h), non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Qualora tali soggetti intendano avvalersi di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati dalla commissione regionale. Inoltre il rapporto fra i due soggetti deve essere formalizzato mediante un incarico scritto.

2.2 Soggetti formatori autorizzati dalla commissione regionale

2.2.1 Parti sociali, enti bilaterali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, indicate al punto 1, lettera g), dell'Accordo Stato-Regioni, per poter essere autorizzate a svolgere i corsi di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi in Piemonte e poter quindi essere inserite nel relativo elenco, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello di cui all'allegato 2, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati.

Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale. Il possesso di tale requisito è accertato dalla commissione regionale verificando la presenza dell'associazione all'interno dell'elenco riportato sul sito internet www.cnel.it. Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, ai fini dell'autorizzazione da parte della commissione regionale, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, questi ultimi come definiti all'art. 2 comma ee) del DLgs 81/08, indicati al punto 1, lettera h), dell'Accordo Stato-Regioni, sono autorizzati dalla commissione regionale e quindi inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello di cui all'allegato 2 al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.)

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla commissione regionale, presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici autorizzati dalla commissione regionale possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti al punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni, ma è comunque necessario che il soggetto emanante ne richieda l'inserimento negli elenchi mediante l'allegato 2.

2.2.2 Soggetti formatori accreditati

La commissione regionale autorizza anche i soggetti formatori che posseggono i requisiti di cui al punto 1, lettera a) dell'Accordo, su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello di cui all'allegato 3, che deve essere inviato alla commissione stessa presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Per ottenere l'autorizzazione, il soggetto formatore:

- deve essere accreditato in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte;
- deve possedere e documentare esperienza formativa almeno biennale, maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oppure possedere e documentare esperienza professionale almeno biennale, maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per esperienza formativa almeno biennale si deve intendere l'erogazione di almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in almeno due diversi anni solari, fra i quattro immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento nell'elenco. Per esperienza professionale almeno biennale si deve intendere lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari, fra i quattro immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento nell'elenco, di attività professionali nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (es. studio di consulenza) oppure da una persona fisica che sia socio o dipendente (es. non un consulente) del soggetto formatore;
- deve avvalersi di docenti qualificati secondo i criteri approvati con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013.

Ogni variazione dei dati contenuti nelle richieste effettuate alla commissione mediante gli allegati 2 e 3 deve tempestivamente essere comunicata alla commissione stessa, la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti e aggiornerà di conseguenza l'elenco dei soggetti formatori abilitati. La Regione Piemonte, le Province e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno eventuali anomalie nell'erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà anche procedere alla cancellazione dei soggetti coinvolti dall'elenco degli abilitati.

3. PROGRAMMA DEL CORSO

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati al punto 5 dell'Accordo Stato-Regioni, al quale si fa riferimento. La durata varia da 16 a 48 ore in base al settore Ateco di appartenenza. I corsi sono composti da 4 moduli: normativo, gestionale, tecnico e relazionale.

4. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

4.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. Tutti i soggetti formatori devono, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola edizione del corso, comunicare alla Regione Piemonte sede, giorni e orari di svolgimento della stessa e delle relative verifiche di apprendimento. Occorre anche indicare la ragione sociale del soggetto erogatore, qualora questo sia diverso dal soggetto formatore. Ogni eventuale variazione a tali informazioni deve essere comunicata tempestivamente. Le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: Inizio DL-SPP [*nome soggetto formatore (e del soggetto erogatore, se diverso dal soggetto formatore)*] [*data inizio corso*].

4.2 Svolgimento del corso e verifica di apprendimento

Lo svolgimento delle lezioni e della verifica di apprendimento deve rispettare quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 dell'Accordo.

4.3 Modalità di certificazione finale

4.3.1 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato e contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - o ore di assenza
 - o idoneità/non idoneità
- Tipologia della prova d'esame effettuata;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: Verbale DL-SPP – [*nome soggetto formatore*] [*data prova d'esame*].

4.3.2 Attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza sono rilasciati direttamente dai soggetti formatori e firmati da un incaricato dello stesso soggetto. Per facilitare la riconoscibilità degli attestati stessi e la loro circolazione nel territorio regionale, i soggetti formatori adottano il modello riportato nell'allegato 7 e disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

5. AGGIORNAMENTO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 impone l'obbligo di aggiornamento per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. In questa sede si forniscono alcune raccomandazioni specifiche per ottemperare a detto obbligo, da intendersi come indicazioni complementari agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012.

5.1 Natura dei corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento devono essere di preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco. Essi non devono essere una mera riproduzione dei corsi base, ma devono riguardare evoluzioni o innovazioni di carattere tecnico, organizzativo o normativo, per mantenere costantemente aggiornate le conoscenze e le competenze dei datori di lavoro al fine di poter continuare a garantire la sicurezza e la salute dei propri collaboratori.

5.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi base.

5.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Non occorre utilizzare un modello standard, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso. È opportuno indicare inoltre i settori Ateco ai quali è relativo l'aggiornamento.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Province, ecc.)

6. CREDITI FORMATIVI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 prevedono che possano essere esonerati dalla frequenza dei corsi:

1. I datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, prima dell'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16 gennaio 1997. Per costoro i quinquenni di aggiornamento sono definiti direttamente dall'accordo e hanno come scadenze l'11 gennaio 2017, l'11 gennaio 2022 e così via.
2. I datori di lavoro che sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e che hanno frequentato i corsi, Moduli A e B, previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 o che ne siano esonerati ai sensi dell'art. 32, comma 5 del DLgs 81/08. Per questi i quinquenni di aggiornamento sono analoghi a quelli descritti al punto precedente.
3. I datori di lavoro esonerati ai sensi dell'art. 95 del DLgs 626/94. In questo caso, entro l'11 gennaio 2014 è necessario partecipare a specifiche iniziative, per una durata complessiva di 6, 10 o 14 ore a seconda del livello di rischio, aventi per oggetto i medesimi contenuti dei corsi base. I quinquenni di aggiornamento, avranno quindi come scadenze l'11 gennaio 2019, l'11 gennaio 2024 e così via.

Corso di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione per i lavoratori è disciplinata dall'art. 37 del DLgs 81/08 e dagli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012, d'ora innanzi chiamati per brevità Accordi Stato-Regioni.

Detti Accordi descrivono anche le modalità per una ottimale effettuazione dei corsi per dirigenti e preposti, mediante indicazioni la cui attuazione, pur essendo facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del DLgs n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Per poter erogare i corsi in oggetto non è necessario che il soggetto formatore richieda un'autorizzazione. Esso può essere anche il datore di lavoro.

Indipendentemente dalla natura del soggetto formatore, è comunque necessario:

- che i corsi siano tenuti da docenti qualificati secondo i criteri approvati con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013;
- ottemperare a quanto previsto al comma 12 dell'art. 37 del DLgs 81/08: "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori", secondo le modalità indicate di seguito.

Collaborazione con gli organismi paritetici

Nella premessa dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e nello specifico capitolo dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sono indicate le modalità di coinvolgimento degli enti bilaterali e degli organismi paritetici. Riguardo a ciò, si precisa quanto segue:

- l'Accordo del 25 luglio 2012, richiamando la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 luglio 2011, chiarisce che il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, sempre che l'organismo operi nel settore di riferimento e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Per contesto geografico si intende la provincia o, in subordine, la regione. A tal fine si riporta in allegato 1 un elenco degli enti bilaterali e degli organismi paritetici operanti sul territorio piemontese ai quali è necessario richiedere la collaborazione;
- la richiesta di collaborazione può anche essere inviata, agli enti bilaterali o agli organismi paritetici, direttamente da un'agenzia formativa, a patto che la stessa sia stata formalmente incaricata da uno o più datori di lavoro di organizzare un corso per i propri lavoratori e che la scelta del soggetto da contattare sia fatta tenendo in considerazione il territorio e il settore di provenienza di ciascun datore di lavoro.

3. PROGRAMMA DEI CORSI

3.1 Lavoratori e preposti

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati al punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, al quale si fa riferimento. I corsi sono suddivisi in una formazione generale, della durata di 4 ore per tutti i settori produttivi e una formazione specifica, variabile dalle 4 alle 12 ore in base al settore Ateco di appartenenza dell'azienda nella quale il lavoratore presta la propria opera. La formazione generale costituisce credito formativo permanente, mentre la formazione specifica può costituire credito formativo permanente oppure può dover essere ripetuta nei casi previsti dal punto 8 dell'Accordo.

Ai preposti deve essere erogata un'ulteriore formazione della durata di 8 ore.

3.2 Dirigenti

I dirigenti ricevono una formazione, suddivisa in quattro differenti moduli, per un totale di 16 ore, che sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

N.B. Si sottolinea l'importanza di documentare dettagliatamente tutta l'attività formativa svolta e di consegnare ai lavoratori, ai preposti e ai dirigenti copia degli attestati di frequenza.

4. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il punto 11 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, come ribadito dal successivo Accordo del 25 luglio 2012, chiarisce che la formazione già erogata ai lavoratori, a cura del datore di lavoro, prima dell'11 gennaio 2012, non deve essere ripetuta. È ovviamente compito del datore di lavoro dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova idoneo, di aver svolto una formazione rispettosa delle indicazioni normative previgenti e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro riguardo a durata, contenuti e modalità di svolgimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare mezzi di prova il registro delle presenze datato e firmato dai partecipanti al corso, il verbale dell'avvenuto svolgimento firmato dai partecipanti al termine del corso, ecc. A tale documentazione, utile a dimostrare l'effettiva realizzazione del corso, devono comunque essere sempre allegate informazioni circa i contenuti e la durata del corso stesso, per verificarne l'adeguatezza rispetto alle regole previgenti.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Svolgimento del corso e verifica di apprendimento

I corsi possono essere tenuti sia nel luogo di lavoro che in altro luogo, secondo i contenuti e le modalità previste dagli Accordi Stato-Regioni, dalla contrattazione collettiva e dalle procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale. La prova di verifica è prevista solo per i preposti e per i dirigenti.

5.2 Attestati di frequenza

Gli attestati sono rilasciati direttamente dai soggetti formatori, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente documento: allegato 8 per la formazione generale dei lavoratori, allegato 9 per la formazione specifica dei lavoratori, allegato 10 per la formazione del preposto e allegato 11 per la formazione del dirigente. Gli allegati si possono trovare sul sito

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>

Essi devono essere firmati da un incaricato del soggetto formatore stesso. Si rammenta l'importanza di consegnare al lavoratore, al dirigente e al preposto copia degli attestati, anche ai fini di una eventuale futura necessità di riconoscimento dei crediti formativi.

In riferimento all'allegato 9, si precisa che il campo "Settore Ateco 2007" deve essere completato con l'inserimento del codice Ateco, comprensivo di lettera e numero, come riportato nella colonna di destra dell'allegato 2 dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

6. AGGIORNAMENTO

L'Accordo Stato-Regioni prevede, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti, un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

L'aggiornamento dei lavoratori e dei preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto la formazione, rispettando le previsioni normative e i contratti di lavoro, deve essere completato:

- entro l'11 gennaio 2013, per i lavoratori formati prima dell'11 gennaio 2007;
- entro l'11 gennaio 2017, per i lavoratori formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012.

Invece, per i lavoratori, ma anche per i preposti e i dirigenti, formati dopo l'11 gennaio 2012 il quinquennio ha inizio, per ciascuno, dalla data di completamento del corso relativo al ruolo ricoperto.

Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione dei lavoratori e dei preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e la formazione dei lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 136 e 116 del DLgs 81/08 e dall'allegato XXI del decreto stesso. Da essi discendono le specificazioni valide sul territorio piemontese e indicate di seguito e ad essi occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

L'allegato XXI del DLgs 81/08 riporta gli elenchi dei soggetti formatori deputati alla realizzazione dei corsi. In questo documento si definisce un sistema di autorizzazione all'erogazione dei corsi, da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori.

Gli elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi è pubblicato sul sito della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>, nella specifica sezione dedicata ai corsi in oggetto.

2.1 Soggetti formatori che non necessitano di autorizzazione

I soggetti formatori di cui all'allegato XXI del DLgs 81/08, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e degli organismi paritetici, non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

2.2 Soggetti formatori autorizzati dalla commissione regionale

2.2.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere autorizzate a svolgere in Piemonte i corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e i corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, e poter quindi essere inserite nel relativo elenco, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello di cui all'allegato 2, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati.

a) Parti sociali rappresentate presso il CNEL

Le associazioni rappresentate presso il CNEL a livello nazionale, riportate cioè nell'elenco presente sul sito internet www.cnel.it, dovranno dimostrare di essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile, inviandone copia alla commissione regionale.

b) Parti sociali non rappresentate presso il CNEL

Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, ai fini dell'autorizzazione da parte della commissione regionale, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli organismi paritetici, come definiti all'art. 2 comma ee) del DLgs 81/08, istituiti nel settore dell'edilizia, anch'essi indicati fra i soggetti formatori nell'allegato XXI dello stesso decreto, sono autorizzati dalla commissione regionale e quindi inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello di cui all'allegato 2 al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.)

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

I soggetti formatori indicati nell'allegato XXI si possono avvalere di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, a condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti indicati al capitolo seguente e quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori, in quanto autorizzati dalla commissione regionale.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla commissione regionale, presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

2.2.2 Soggetti formatori accreditati

La commissione regionale autorizza anche i soggetti formatori che posseggono i requisiti di seguito elencati, su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello di cui all'allegato 3, che deve essere inviato alla commissione stessa presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Per ottenere l'autorizzazione, il soggetto formatore deve:

1. essere accreditato in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte;
2. possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. possedere esperienza formativa almeno triennale maturata nella formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi oppure nella formazione per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, per poter erogare rispettivamente l'uno o l'altro corso. Con ciò si deve intendere la realizzazione dei corsi in oggetto in almeno tre diversi anni solari, fra i cinque immediatamente precedenti l'11 luglio 2013, data di pubblicazione della prima edizione del presente documento;
 - b. possedere esperienza professionale di almeno sei anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con ciò si deve intendere lo svolgimento, in almeno sei diversi anni solari, fra i nove immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento nell'elenco, di attività professionali nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (es. studio di consulenza) oppure da una persona fisica che sia socio o dipendente (es. non un consulente) del soggetto formatore;
 - c. essere azienda produttrice/distributrice/noleggiatrice/utilizzatrice (quest'ultima limitatamente ai propri lavoratori), di ponteggi o di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, per poter erogare rispettivamente l'uno o l'altro corso;
3. avere la disponibilità, in occasione delle attività pratiche, di:
 - a. per il corso ponteggi: un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze,

- avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza delle prove pratiche di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi, nonché le prove di verifica finale;
- o per il corso funi: un'area opportunamente delimitata che consenta di effettuare in sicurezza le prove pratiche sia su siti naturali o artificiali, sia su alberi.
4. avere la disponibilità di ponteggi, funi, nonché di attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari all'effettuazione completa e in sicurezza delle prove pratiche e delle prove di verifica finale. Ad esempio, devono essere disponibili, per il corso ponteggi, i tre tipi di ponteggio previsti dall'allegato XXI del DLgs 81/08: tubi e giunti, telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati.
5. utilizzare docenti che possono dimostrare di possedere i requisiti previsti rispettivamente per i corsi ponteggi e i corsi funi.

Ogni variazione dei dati contenuti nelle richieste effettuate alla commissione mediante gli allegati 2 e 3 deve tempestivamente essere comunicata alla commissione stessa, la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti e aggiornerà di conseguenza l'elenco dei soggetti formatori abilitati. La Regione Piemonte, le Province e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno eventuali anomalie nell'erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà anche procedere alla cancellazione dei soggetti coinvolti dall'elenco degli abilitati.

3. PROGRAMMA DEI CORSI

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XXI del DLgs 81/08, al quale si fa riferimento.

4. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

4.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. Tutti i soggetti formatori devono, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola edizione del corso, comunicare alla Regione Piemonte sede, giorni e orari di svolgimento della stessa suddividendoli in parte teorica, esercitazioni pratiche e verifiche di apprendimento. Occorre anche indicare la ragione sociale del soggetto erogatore, qualora questo sia diverso dal soggetto formatore. Tali comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: Inizio [Ponteggi oppure Funi] - [nome soggetto formatore (e del soggetto erogatore, se diverso dal soggetto formatore)] [data inizio corso].

4.2 Svolgimento del corso

Per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni dell'allegato XXI.

4.3 Modalità di certificazione finale

4.3.1 Verbale finale

Alla conclusione della prova pratica di verifica deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;

- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - o ore di assenza
 - o idoneità/non idoneità
- Composizione della commissione d'esame;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezza@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: Verbale [Ponteggi oppure Funi] – [nome soggetto formatore] [data prova d'esame].

4.3.2 Attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori.

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, devono essere adottati i modelli riportati negli allegati da 12 a 15, disponibili sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>

Qualora i soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.1 incarichino soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

Per quanto riguarda il preposto con funzioni di sorveglianza dei lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, si precisa che, per esercitare tale funzione, deve essere in possesso sia dell'attestato abilitante alla mansione di addetto (allegato 13 o 14), sia dell'attestato relativo allo specifico corso per preposto (allegato 15).

5. AGGIORNAMENTO

5.1 Periodicità dei corsi di aggiornamento

Come indicato dall'allegato XXI del DLgs 81/08, la cadenza prevista per l'effettuazione dei corsi di aggiornamento si differenzia in relazione al profilo dei discenti:

- gli addetti e i preposti ai ponteggi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 4 anni, con durata minima di 4 ore, di cui 3 a carattere tecnico-pratico;
- gli addetti alle funi devono effettuare l'aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 8 ore, di cui 4 a carattere tecnico-pratico;
- i preposti con funzione di sorveglianza dei lavori effettuati con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 4 ore.

La decorrenza dei quadrienni o dei quinquenni parte dalla data indicata sull'attestato di frequenza relativo al corso iniziale.

5.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione iniziale.

5.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Non occorre utilizzare un modello standard, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Province, ecc.)

Corso di abilitazione per operatori incaricati dell'uso delle attrezzature in attuazione dell'art. 73, comma 5 del DLgs 81/08

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione dei lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari è disciplinata dall'art. 73, comma 5, del DLgs 81/08 nonché dall' Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012. Da essi discendono le specificazioni valide sul territorio piemontese e indicate di seguito e ad essi occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Il punto 1 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, riporta l'elenco dei soggetti formatori abilitati a erogare la formazione in oggetto. In questo documento si definisce un sistema di autorizzazione all'erogazione dei corsi da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei soggetti formatori.

I soggetti formatori già operativi alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del presente documento (seconda edizione) dovranno presentare alla commissione regionale, entro tre mesi da tale data, la richiesta di verifica del possesso dei propri requisiti. Essi potranno continuare ad operare fino al ricevimento di un eventuale diniego da parte della commissione.

Gli elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi è pubblicato sul sito della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>, nella specifica sezione dedicata ai corsi in oggetto.

2.1 Soggetti formatori che non necessitano di autorizzazione

I soggetti formatori elencati nell'Accordo Stato-Regioni, sezione B, punto 1.1, lettere a), b), c), e) non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Qualora tali soggetti intendano avvalersi di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati dalla commissione regionale. Inoltre il rapporto fra i due soggetti deve essere formalizzato mediante un incarico scritto.

2.2 Soggetti formatori autorizzati dalla commissione regionale

2.2.1 Parti sociali, enti bilaterali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, indicate in sezione B, punto 1.1, lettera d), dell'Accordo Stato-Regioni, per poter essere autorizzate a svolgere in Piemonte i corsi di formazione per lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature e poter quindi essere inserite nei relativi elenchi, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello di cui all'allegato 2, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati.

Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale. Il possesso di tale requisito è accertato dalla commissione regionale verificando la presenza dell'associazione all'interno dell'elenco riportato sul sito internet www.cnel.it. Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, ai fini dell'autorizzazione da parte della commissione regionale, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, questi ultimi come definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee) del DLgs 81/08, indicati in sezione B, punto 1.1, lettera i), dell'Accordo Stato-Regioni, sono autorizzati dalla commissione regionale e quindi inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello di cui all'allegato 2 al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.)

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni, dagli enti bilaterali o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla commissione regionale, presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici autorizzati dalla commissione regionale possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti al punto 1 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni, ma è comunque necessario che il soggetto emanante ne richieda l'inserimento negli elenchi mediante l'allegato 2. Le stesse associazioni/enti bilaterali/organismi paritetici possono inoltre avvalersi di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, a condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti indicati al capitolo seguente e quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori, in quanto autorizzati dalla commissione regionale.

Le scuole edili, di cui alla sezione B, punto 1.1, lettera l) dell'Accordo Stato-Regioni, per poter erogare i corsi in oggetto, devono essere costituite nell'ambito di organismi paritetici come sopra descritti.

2.2.2 Soggetti formatori accreditati

La commissione regionale autorizza anche i soggetti formatori, di cui alla sezione B, punto 1.1, lettere f), g) ed h) dell'Accordo Stato-Regioni, che posseggono i requisiti di seguito elencati, su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello di cui all'allegato 3, che deve essere inviato alla commissione stessa presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in via Lagrange, 24 a Torino.

Per ottenere l'autorizzazione, il soggetto formatore deve:

1. essere accreditato in conformità al modello definito dalla Regione Piemonte;
2. possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. possedere esperienza almeno triennale maturata nella formazione per le specifiche attrezzature. Con ciò si deve intendere la realizzazione, in almeno tre diversi anni solari fra i cinque immediatamente precedenti il 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni), di corsi di formazione all'utilizzo di ciascuna attrezzatura per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - b. possedere esperienza di almeno sei anni maturata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con ciò si deve intendere l'erogazione di almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in almeno sei diversi anni solari, fra i nove immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento nell'elenco degli abilitati;
 - c. possedere esperienza professionale di almeno sei anni maturata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con ciò si deve intendere lo svolgimento, in almeno sei diversi anni solari, fra i nove immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento nell'elenco, di attività professionali nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (es. studio di consulenza)

- oppure da una persona fisica che sia socio o dipendente (es. non un consulente) del soggetto formatore;
- d. essere un'azienda produttrice/distributrice/noleggiatrice/utilizzatrice (quest'ultima limitatamente ai propri lavoratori) delle attrezzature per le quali si richiede l'autorizzazione;
 3. impegnarsi a rispettare, all'atto della realizzazione dei corsi, i requisiti di natura generale relativi all'idoneità dell'area e alla disponibilità delle attrezzature in occasione delle attività pratiche, definiti nell'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni;
 4. avvalersi di docenti in possesso dei requisiti previsti al successivo paragrafo 3.

Ogni variazione dei dati contenuti nelle richieste effettuate alla commissione mediante gli allegati 2 e 3, deve tempestivamente essere comunicata alla commissione stessa, la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti e aggiornerà di conseguenza l'elenco dei soggetti formatori abilitati. La Regione Piemonte, le Province e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno eventuali anomalie nell'erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà anche procedere alla cancellazione dei soggetti coinvolti dall'elenco degli abilitati.

3. REQUISITI DEI DOCENTI

Il punto 2.1 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni precisa i requisiti dei docenti che possono essere utilizzati nell'erogazione dei corsi in oggetto. Esso recita: "Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi". Questo significa che:

- il modulo giuridico-normativo e il modulo tecnico dovranno essere tenuti da docenti che:
 - o possano documentare un'esperienza triennale di docenza e di attività professionale nel campo dell'igiene e sicurezza del lavoro (i due tipi di esperienza devono essere posseduti entrambi);
 - o abbiano conoscenze approfondite, sebbene teoriche, degli argomenti da trattare, in particolare per quanto riguarda gli argomenti previsti nel modulo tecnico.
- Il modulo pratico consiste nel mostrare concretamente, con dimostrazioni sul campo, l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, nonché nel far svolgere ai discenti esercitazioni pratiche. Per poter far questo il docente-istruttore deve poter documentare un'esperienza almeno triennale nell'utilizzo pratico delle attrezzature in sicurezza, pur non possedendo necessariamente i requisiti di esperienza formativa e professionale sopra richiamati.

Si raccomanda dunque che il docente dei moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) si coordini con il docente-istruttore del modulo pratico, in modo da garantire il necessario raccordo fra quanto viene fatto nel modulo pratico e ciò che è stato detto nei moduli giuridico-normativo e tecnico.

4. PROGRAMMA DEI CORSI

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati negli allegati dal III al X dell'Accordo Stato-Regioni, ai quali si fa riferimento.

Ai sensi del punto 4.2 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 21 del 10 giugno 2013, il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:

- a) Allegato III
- b) Allegati IV, V, VI e VII
- c) Allegati VIII e IX
- d) Allegato X

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. Tutti i soggetti formatori devono, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola edizione del corso, comunicare alla Regione Piemonte sede, giorni e orari di svolgimento dei singoli moduli (giuridico-normativo, tecnico e pratico) e delle verifiche di apprendimento. Occorre anche indicare la ragione sociale del soggetto erogatore, qualora questo sia diverso dal soggetto formatore. Le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: Inizio [Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) *oppure* Gru per autocarro *oppure* Gru a torre *oppure* Gru mobili *oppure* Carrelli elevatori *oppure* Trattori agricoli o forestali *oppure* Macchine movimento terra *oppure* Pompe per calcestruzzo] - [nome soggetto formatore (e del soggetto erogatore, se diverso dal soggetto formatore)] [data inizio corso].

5.2 Svolgimento del corso

Per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni degli allegati dal III al X dell'Accordo Stato-Regioni.

5.3 Modalità di certificazione finale

5.3.1 Verbale finale

Alla conclusione della prova pratica di verifica deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto dal responsabile del progetto formativo e contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - ore di assenza
 - idoneità/non idoneità
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica *corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it*. L'oggetto del messaggio dovrà essere: Verbale [Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) *oppure* Gru per autocarro *oppure* Gru a torre *oppure* Gru mobili *oppure* Carrelli elevatori *oppure* Trattori agricoli o forestali *oppure* Macchine movimento terra *oppure* Pompe per calcestruzzo] – [nome soggetto formatore] [data prova d'esame].

5.3.2 Attestati di frequenza e profitto

Il punto 5.2 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni prevede che, al termine della verifica di apprendimento, venga rilasciato un "attestato di abilitazione" all'utilizzo della specifica attrezzatura. In Piemonte, però, il termine "abilitazione" in ambito formativo è normalmente utilizzato per indicare l'esito di una procedura che comporta il riconoscimento del corso di formazione da parte dell'ente pubblico competente, il quale nomina e presiede una specifica commissione d'esame e infine rilascia l'attestato riportante i loghi istituzionali. Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni, invece, gli attestati in oggetto vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori, a seguito di una verifica di apprendimento

effettuata dal responsabile del progetto formativo. Pertanto, al fine di evitare possibili equivoci, in Piemonte gli attestati rilasciati al termine dei corsi per l'uso di attrezzature saranno chiamati "attestati di frequenza e profitto" pur comportando a tutti gli effetti, per gli allievi che hanno superato la prova di apprendimento, l'abilitazione prevista dall'art. 73, comma 5 del DLgs 81/08 e dal conseguente Accordo Stato-Regioni. Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, devono essere adottati i modelli riportati negli allegati da 16 a 23, disponibili sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>

Qualora i soggetti formatori di cui al precedente punto 2 incarichino soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

Nel caso esistano diverse tipologie della stessa attrezzatura (es. PLE su stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori), chi ottiene l'abilitazione all'uso di una di queste tipologie (es. PLE su stabilizzatori) non dovrà frequentare nuovamente i moduli teorici nel caso volesse ottenere l'abilitazione ad un'altra tipologia (es. PLE senza stabilizzatori), ma solo il relativo modulo pratico. In questo caso il soggetto formatore del modulo pratico dovrà verificare preventivamente il possesso da parte dell'allievo dell'attestato abilitante a una tipologia diversa della stessa attrezzatura e rilasciare un attestato riferito alla tipologia del modulo pratico erogato. In esso dovrà essere riportato nel campo "durata" il totale di ore previsto nell'Accordo per quella tipologia e specificato il numero di ore riconosciute come credito formativo, cioè la somma delle ore dei moduli giuridico-normativo e tecnico.

Esempio:

Mario Rossi segue un corso per PLE, frequentando il modulo giuridico-normativo, il modulo tecnico e il modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori. Ottiene quindi l'attestato di cui all'allegato 16 del presente documento con indicazione della tipologia "su stabilizzatori". Successivamente, Mario Rossi vuole ottenere l'abilitazione all'utilizzo di PLE che operano senza stabilizzatori. Egli deve quindi mostrare l'attestato precedentemente ricevuto ad un soggetto formatore che gli riconoscerà l'avvenuta frequenza dei moduli teorici (totale di 4 ore) e gli erogherà solamente il modulo pratico per PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore). Al termine di questo modulo Mario Rossi riceverà l'attestato di cui all'allegato 16 del presente documento con indicazione della tipologia "senza stabilizzatori". In esso sarà indicata una durata di 8 ore, di cui n. 4 ore di credito formativo certificato.

6. AGGIORNAMENTO

6.1 Periodicità dei corsi di aggiornamento

Per mantenere l'efficacia dell'abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature, è necessario frequentare, nell'arco di un quinquennio, corsi di aggiornamento della durata minima di quattro ore, di cui almeno tre relative agli argomenti dei moduli pratici. Tale corso può essere effettuato anche in aula e tenuto da un solo docente, con un numero massimo di partecipanti pari a 24.

6.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi abilitanti.

6.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Per i corsi di aggiornamento non è previsto un modello standard di attestato, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: denominazione e firma del soggetto formatore, indicazione dell'attrezzatura, con specifica della tipologia, oggetto del corso di aggiornamento, nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Province, ecc.)

7. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA E NORMA TRANSITORIA

Il punto 9 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni disciplina il riconoscimento della formazione pregressa e il punto 12 definisce una norma transitoria per coloro che già operano utilizzando le attrezzature. Dalla lettura combinata dei due punti, nonché dell'articolo 45-bis del DL n. 69 convertito con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (cd. Decreto del Fare) e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 45 del 24 dicembre 2013, si desume che:

- I lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che successivamente al 12 marzo 2013 vengono incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso;
- I lavoratori del settore agricolo o forestale che successivamente al 22 marzo 2015 verranno incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso;
- I lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che al 12 marzo 2013 erano già incaricati dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e non avevano seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, devono frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 12 marzo 2015;
- I lavoratori del settore agricolo o forestale che al 22 marzo 2015 saranno già incaricati dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e non avranno ancora seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, dovranno frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 22 marzo 2017;
- Indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle attrezzature da parte del lavoratore, sono riconosciuti i corsi già effettuati prima del 12 marzo 2013, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo;
- Analogamente al punto precedente, per i lavoratori del settore agricolo o forestale, sono riconosciuti i corsi effettuati prima del 22 marzo 2015, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo. I moduli di aggiornamento previsti alle lettere b) e c) del punto 9.1 dovranno essere frequentati entro il 22 marzo 2017;
- I lavoratori del settore agricolo o forestale che possono documentare un'esperienza nell'uso delle attrezzature di almeno due anni precedenti al 22 marzo 2015, sono obbligati a frequentare i soli corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale. Il primo quinquennio ha comunque scadenza 13 marzo 2017 (cinque anni dalla pubblicazione dell'Accordo), i successivi quinquenni avranno scadenza 12 marzo 2022, 12 marzo 2027 e così via. Le modalità di documentazione dell'esperienza sono descritte nella circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale si rimanda.

ELENCO DEGLI ENTI BILATERALI E DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Di seguito si riporta l'elenco degli enti bilaterali e degli organismi paritetici costituiti in Piemonte, ai quali il datore di lavoro deve chiedere collaborazione per poter effettuare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 37, comma 12 del DLgs 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Il datore di lavoro, se iscritto ad una specifica associazione, deve rivolgersi ad uno degli organismi di cui essa fa parte; in alternativa, egli deve rivolgersi ad un organismo operante in un settore affine a quello della propria azienda. Occorre contattare, ove presente, l'organismo provinciale oppure, solo ove questo non sia presente, quello regionale.

L'elenco può essere implementato su richiesta di eventuali altri enti che ritenessero di possedere i requisiti previsti dall'Accordo sopra citato. In tal caso, essi devono farne richiesta scritta al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, che esamina l'istanza mediante la commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. L'elenco aggiornato è presente sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html>

PROV.	PARTI SOCIALI DI RIFERIMENTO	DENOMINAZIONE	SEDE	RECAPITI
AL	Confindustria Alessandria CGIL, CISL, UIL di Alessandria	Organismo Paritetico Provinciale di Alessandria	C/o Confindustria Alessandria Via Legnano, 34 15121 Alessandria	opp@confindustria.al.it
AL	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Alessandria	Via Trotti, 77 15100 Alessandria	Tel. 0131 234480
AL	FEDERAPI CGIL-CISL-UIL	Ente Bilaterale di Alessandria	c/o CONFAPI Alessandria Via Pisacane, 33 15121 Alessandria	Tel. 0131 360711 formazione@apial.net
AL	Collegio Costruttori Edili CGIL,CISL,UIL	Comitato Paritetico Territoriale di Alessandria	Viale dell'Industria 56, zona industriale D3 15121 Alessandria	Tel. 0131 240071 c.p.t.al@libero.it
AL	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Alessandria	Via Modena, 29 15100 Alessandria	Tel. 0131 314800
AL	Coldiretti, Confagricoltura e CIA di Alessandria FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL	Comitato Paritetico per la Sicurezza in agricoltura	Via Trotti, 122 15100 Alessandria	Tel. 0131 43151 comitato.paritetico@ confagricolturalessandria.it

AL	FENAPI USAE	Ente Bilaterale Per l'Artigianato – OPP di Alessandria	c/o USAE-FSI Via Tonso, 100 15121 Alessandria	Tel. 0131 251181 opp.al@ebpanazionale.it
AT	Unione Industriale della Provincia di Asti CGIL, CISL, UIL di Asti	Organismo Paritetico Provinciale di Asti	C/o Unione Industriale della Provincia di Asti Piazza Medici, 4 14100 Asti	garrone@ui.asti.it
AT	CONFAPI Asti CGIL - CISL - UIL	Ente Bilaterale di ASTI	c/o CONFAPI Asti Via Maggiore, 25 14100 ASTI	Tel. 0141 594625 info@confapiasti.it
AT	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Asti	Piazza Cattedrale, 2 14100 Asti	Tel 0141 354319
AT	Collegio Costruttori Edili CGIL, CISL, UIL	Comitato Paritetico Territoriale di Asti	Via Borsarelli, 19 14100 Asti	Tel 0141 437188
AT	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Asti	C.so Felice Cavallotti, 37 14100 Asti	Tel. 0141535711
AT	FENAPI USAE	Ente Bilaterale Per l'Artigianato – OPP di Asti	c/o USAE Viale dei Partigiani, 104 14100 Asti	Tel. 0141 090363 opp.at@ebpanazionale.it
BI	Unione Industriale Biellese CGIL, CISL, UIL di Biella	Organismo Paritetico Provinciale di Biella	C/o Unione Industriale Biellese Via Torino, 56 13900 Biella	sindacale@ui.biella.it
BI	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Biella	Via Galimberti, 22 13900 Biella	Tel 015 8551711
BI	Collegio Costruttori Edili CGIL, CISL, UIL	Comitato Paritetico Territoriale di Biella	Via Addis Abeba, 3 13900 Biella	Tel 015 8484511
BI	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Biella	Via Tripoli, 1 13900 Biella	Tel. 015 8352717
CN	Confindustria Cuneo CGIL, CISL, UIL di Cuneo	Organismo Paritetico Provinciale di Cuneo	c/o Confindustria Cuneo Corso Dante, 51 12100 Cuneo	formazione@unicuneo.it
CN	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Cuneo	Via Meucci, 6 12100 Cuneo	Tel 0171 451237

CN	Collegio Costruttori Edili CGIL,CISL,UIL	Comitato Paritetico Territoriale di Cuneo	Corso Francia, 14/ c 12100 Cuneo	Tel 0171 697306
CN	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Cuneo	Via Avogadro, 32 12100 Cuneo	Tel. 0171 437111
CN	Coldiretti, Confagricoltura e CIA di Cuneo FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL	Ente bilaterale agricolo territoriale F.A.V.LA. Cuneo	Via Chiapello, 1 12100 Cuneo	Tel. 0171 692477 info@favla.it
NO	Associazione Industriali di Novara CGIL, CISL, UIL di Novara	Organismo Paritetico Provinciale di Novara	c/o Associazione Industriali di Novara Corso Cavallotti, 25 28100 Novara	sindacale@pec.ain.novara.it
NO	API Novara CGIL-CISL-UIL	Organismo Paritetico Provinciale di Novara	Via Aldo Moro, 1 28100 Novara	Tel. 0321 398464 segreteria@apimpresa.it
NO	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Novara	Via Ploto, 2c 28100 Novara	Tel. 0321 661111
NO	Collegio Costruttori Edili CGIL,CISL,UIL	Comitato Paritetico Territoriale di Novara	Viale Manzoni, 18 28100 Novara	Tel. 0321 625657
NO	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Novara	Via Paletta, 1 28100 Novara	Tel. 0321 614422
TO	Unione Industriale di Torino CGIL, CISL, UIL di Torino	Organismo Paritetico Provinciale di Torino	C/o Unione Industriale di Torino Via Fanti, 17 10128 Torino	OPP@ui.torino.it
TO	Confindustria Canavese CGIL, CISL, UIL di Ivrea	Organismo Paritetico Provinciale di Ivrea	C/o Confindustria Canavese Corso Nigra, 2 10015 Ivrea (TO)	Ambiente-sicurezza@ confindustriacanavese.it
TO	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Torino	Via Millio, 26 10141 Torino	Tel 011 387082
TO	Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, CNA-Costruzioni, CASA e Unione Artigiana Feneal-UIL, Filca-Cisl, Fillea-Cgil	Ente Scuola C.I.P.E.–T. - Torino	Via Quarello 19 10135 Torino	Tel. 011/3400411 info@entescuola-cipet.it
TO	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Torino	Via Massena,16 10128 Torino	Tel. 011 531155

TO	Coldiretti, Confagricoltura e CIA di Torino FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL	Comitato Paritetico per la sicurezza sul lavoro in agricoltura	Via XX Settembre, 2 10121 Torino	Tel. 011 5625823 cimiav@tex97.com
TO	FENAPI USAE	Ente Bilaterale Per l'Artigianato – OPP di Torino	c/o USAE Corso Vercelli, 91 10155 Torino	Tel. 011 232598 opp.to@ebpanazionale.it
VC	Confindustria Vercelli Valsesia CGIL, CISL, UIL di Vercelli	Organismo Paritetico Provinciale di Vercelli	c/o Confindustria Vercelli Valsesia Via Piero Lucca, 6 13100 Vercelli	sindacale.vc@ confindustria.vercellivalsesia.it
VC	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Vercelli	Largo d'Azzo, 13100 Vercelli	Tel 0161 282401
VC	Collegio Costruttori Edili CGIL,CISL,UIL	Comitato Paritetico Territoriale di Vercelli	Via Duchessa Jolanda, 26 13100 Vercelli	Tel 0161 212968
VC	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Vercelli	Via Duchessa Jolanda, 26 13100 Vercelli	Tel. 0161 250045
VC	API Novara CGIL-CISL-UIL	Organismo Paritetico Provinciale di Novara	Via Aldo Moro, 1 28100 Novara	Tel. 0321 398464 segreteria@apimpresa.it
VCO	Unione Industriali del Verbano, Cusio, Ossola CGIL, CISL, UIL di Verbania	Organismo Paritetico Provinciale di Verbania	C/o Unione Industriali del Verbano, Cusio, Ossola Via Ugo Sironi, 5 28921 Verbania	unione@uivco.vb.it
VCO	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato di Verbania	Corso Europa,27 28900 Verbania	Tel 0323 588611
VCO	Collegio Costruttori Edili CGIL,CISL,UIL	Comitato Paritetico Territoriale di Verbania	Via Marsala, 15/d 28921 Verbania	Tel 0323 52369
VCO	Confcommercio, Confesercenti CGIL-CISL-UIL	Ente bilaterale Terziario di Verbania	Via Quarto, 2 28921 Verbania	Tel. 0323 402576
VCO	API Novara CGIL-CISL-UIL	Organismo Paritetico Provinciale di Novara	Via Aldo Moro, 1 28100 Novara	Tel. 0321 398464 segreteria@apimpresa.it
Regionale	Confartigianato, CNA, CASA, CGIL, CISL, UIL	Ente Bilaterale Artigianato Piemontese (EBAP) Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)	Via Arcivescovado, 3 10121 Torino	Tel. 011 5617282

Regionale	Gruppo SAI – Unione industriale di Torino, Unionservizi – API Torino, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte – Federlavoro e servizi Piemonte, AGCI Piemonte, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTRASPORTI – UIL	Organismo Bilaterale Servizi Integrati (OBSI) Torino	Via Fanti, 17 10128 Torino	Tel. 011 5718265
Regionale	AmministrazioneUSR e Dirigenti Scolastici Sindacati Scuola: FLC-CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA	Organismo Paritetico denominato: Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole del Piemonte	c/o Ufficio Scolastico Regionale Via San Tommaso, 17 10121 Torino	Tel. 011 5163665 osservatoriosicurezza@istruzioneepiemonte.it
Regionale	Confcooperative, Legacoop, AGCI CGIL; CISL; UIL	Ente bilaterale Coop-form	Corso Francia, 329 10142 Torino	Tel. 011 4450400 garetto.i@confcooperative.it
Regionale	Sistema Commercio e Impresa CONFSAL FESICA-CONFSAL CONFSAL-FISALS	Ente Bilaterale Piemontese del Terziario (EBITEN)	Via Beinette 21/A 10128 Torino	Tel. 011 6313319 ebitenpiemonte@mail.com

**Alla commissione regionale per la verifica
dei requisiti dei soggetti formatori in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro**
c/o Regione Piemonte
Settore Prevenzione e Veterinaria
Via Lagrange, 24
10123 TORINO

Oggetto: **Richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati all'organizzazione dei corsi in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al DLgs 81/08**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____) il
_____, residente a _____ (_____) in via _____
n. _____,

ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 dello stesso decreto, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

in qualità di _____ (*specificare il ruolo ricoperto*), in rappresentanza:

dell'associazione sindacale dei datori di lavoro _____
dell'associazione sindacale dei lavoratori _____

indirizzo _____, telefono _____,
email: _____.

DICHIARA

che l'associazione sindacale:

- ☐ è rappresentata presso il CNEL a livello nazionale;

(*oppure, solo se non si è barrata l'opzione precedente*)

- ☐ è firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per
aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. A tal fine allega copia dello statuto associativo e
dei CCNL sottoscritti.

OPPURE

dell'ente bilaterale _____
dell'organismo paritetico _____
(*compilare il campo di interesse*)

DICHIARA

che l'ente bilaterale / organismo paritetico è composto esclusivamente dalle seguenti parti sociali (a tal fine allega documentazione attestante la costituzione e le finalità):

1.
2.
3.
4.

(la dichiarazione che segue deve essere ripetuta per ciascuna delle associazioni sopra indicate)

che l'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui al punto possiede i seguenti requisiti:

- ☐ è rappresentata al CNEL a livello nazionale e/o territoriale;

(oppure, solo se non si è barrata l'opzione precedente)

- ☐ è firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione e possiede almeno una sede operativa in Piemonte. A tal fine allega copia dello statuto associativo e dei CCNL sottoscritti.

che l'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui al punto possiede i seguenti requisiti:

- ☐ è rappresentata al CNEL a livello nazionale e/o territoriale;

(oppure, solo se non si è barrata l'opzione precedente)

- ☐ è firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. A tal fine allega copia dello statuto associativo e dei CCNL sottoscritti.

Eccetera

CHIEDE

che l'associazione sindacale / l'organismo paritetico / l'ente bilaterale sia autorizzato/a quale soggetto formatore per l'organizzazione dei seguenti corsi *(barrare le opzioni corrette)*:

- ☐ Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP)
- ☐ Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- ☐ Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi
- ☐ Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili

- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

e che sia quindi inserito/a nei rispettivi elenchi.

A TAL FINE DICHIARA
(*compilare solo se necessario*)

che la presente richiesta costituisce integrazione della precedente, presentata in data _____, alla quale si rimanda per la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti.

CHIEDE INOLTRE
(*compilazione facoltativa*)

che la _____ (*indicare la ragione sociale*), società di servizi di diretta emanazione dell'associazione sindacale / organismo paritetico / ente bilaterale sopra citato, sita a _____ in Via _____ CF/P.IVA _____, tel. _____, email _____, rappresentata dal Sig. _____ (*indicare il legale rappresentante*) sia autorizzata quale soggetto formatore per l'organizzazione degli stessi corsi e che sia quindi inserita nei rispettivi elenchi.

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Luogo e data

.....

il dichiarante

.....

**Alla commissione regionale per la verifica
dei requisiti dei soggetti formatori in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro**

c/o Regione Piemonte
Settore Prevenzione e Veterinaria
Via Lagrange, 24
10123 TORINO

**Oggetto: Richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati all'organizzazione dei corsi in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al DLgs 81/08**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____) il
_____, residente a _____ (_____) in via _____
n. _____, in qualità di legale rappresentante dell'operatore accreditato dalla Regione
Piemonte per la formazione _____ (*nome agenzia*), indirizzo _____,
telefono _____, email: _____.

ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 dello stesso decreto, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che l'operatore è accreditato dalla Regione Piemonte con codice _____ e
possiede gli ulteriori requisiti previsti per i corsi di cui si richiede l'autorizzazione, come risulta dalla
documentazione allegata.

CHIEDE

che esso sia autorizzato quale soggetto formatore per l'organizzazione dei corsi:

- ☐ Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP)
- ☐ Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- ☐ Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi
- ☐ Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- ☐ Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

e che sia quindi inserito nei rispettivi elenchi.

A TAL FINE DICHIARA
(*compilare solo se necessario*)

allegato 3

che la presente richiesta costituisce integrazione della precedente, presentata in data, alla quale si rimanda per la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti.

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Luogo e data

.....

il dichiarante

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di formazione per Addetto o Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP – RSPP)
Modulo A

(art. 32 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di formazione per Addetto o Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP – RSPP)

Modulo B

(art. 32 del DLgs 81/08)

Macrosettore Ateco ____

Durata _____ ore

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di formazione per Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Modulo C

(art. 32 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di formazione per Datore di Lavoro
con compiti
di Prevenzione e Protezione dai rischi

(art. 34 del DLgs 81/08)

Rischio **Settore Ateco 2007**

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA
Corso di Formazione Generale
alla Salute e Sicurezza
per i Lavoratori
(art. 37 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA
Corso di Formazione Specifica
alla Salute e Sicurezza
per i Lavoratori
(art. 37 del DLgs 81/08)

Rischio **Settore Ateco 2007**

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di Formazione alla Salute e Sicurezza
per Preposto
(art. 37 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di Formazione alla Salute e Sicurezza
per Dirigente
(art. 37 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

**Corso di formazione per lavoratore e preposto
addetto al montaggio, allo smontaggio
e alla trasformazione di ponteggi**

(art. 136 e allegato XXI del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di formazione per addetto
ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi - Siti naturali e artificiali

(art. 116 e allegato XXI del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di formazione per addetto
ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi - Alberi

(art. 116 e allegato XXI del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso di formazione per preposto
ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi

(art. 116 e allegato XXI del DLgs 81/08)

Durata **ore**

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

Corso di formazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che operano _____*

(* Riportare l'opzione corretta fra:

1. su stabilizzatori; 2. senza stabilizzatori; 3. su stabilizzatori e senza stabilizzatori)

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata _____ ore

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a _____ il _____

Soggetto erogatore:

con sede a _____ in via _____

La formazione si è svolta dal _____ al _____

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

Corso di formazione per addetto alla conduzione di gru per autocarro

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

Corso di formazione per addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione _____*

(* Riportare l'opzione corretta fra:

1. in basso; 2. in alto; 3. in basso e di gru a torre a rotazione in alto)

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata _____ **ore**

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a _____ il _____

Soggetto erogatore:

con sede a _____ in via _____

La formazione si è svolta dal _____ al _____

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

**Corso di formazione per addetto alla conduzione
di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo.**

(*Riportare l'opzione corretta fra:
1. Carrelli industriali semoventi; 2. Carrelli semoventi a braccio telescopico; 3. Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi; 4. Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi)

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

**Corso di formazione per addetto alla conduzione
di gru mobili _____***

(* Riportare l'opzione corretta fra:

1. autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso;
2. autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso e su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata _____ ore

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....

Nat a _____ il _____

Soggetto erogatore:

con sede a _____ in via _____

La formazione si è svolta dal _____ al _____

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

Corso di formazione per addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali _____*

(* Riportare l'opzione corretta fra: 1. a ruote; 2. a cingoli)

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata _____ **ore**

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....
Nat a _____ il _____

Soggetto erogatore:

con sede a _____ in via _____

La formazione si è svolta dal _____ al _____

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

Corso di formazione per addetto alla conduzione di macchine movimento terra:

*

(* Riportare l'opzione corretta fra: 1. Escavatori idraulici; 2. Escavatori a fune; 3. Caricatori frontali; 4. Terne;
5. Autoribaltabili a cingoli; 6. Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne)

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....

LOGO SOGGETTO FORMATORE
ED EVENTUALE LOGO DEL SOGGETTO EROGATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

Corso di formazione per addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo

(Abilitazione ai sensi dell'art. 73, c. 5 del DLgs 81/08)

Durata **ore**

di cui n. ____ ore di credito formativo certificato

conferito a:

ERTEILT AN / ATTRIBUÉ À / AWARDED TO

.....

Nat a il

Soggetto erogatore:

con sede a in via

La formazione si è svolta dal al

Data

Il soggetto formatore
(timbro e firma)

.....